



**OGGETTO: Emanazione del Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off**

**IL RETTORE**

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante il *“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei Ricercatori?”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei?”*;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509?”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 denominato *“Codice della Proprietà Industriale”*, così come modificato e integrato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il D.M. 10 agosto 2011, n. 168 con cui è stato emanato il Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di Professori e Ricercatori Universitari a Società aventi caratteristiche di Spin-Off o start up universitari, in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università”* e in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
- VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'articolo 25;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;



VISTE	le linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
VISTO	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
VISTA	la Legge 24 luglio 2023, n. 102, la quale ha modificato il “ <i>Codice della Proprietà Industriale</i> ”, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
VISTO	il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
PRESO ATTO	che l'Ateneo, così come previsto dalla Statuto, favorisce e promuove la nascita di organismi di tipo privato, sotto forma di Società di capitali, anche nella forma di Società cooperative, indicati come Società Spin-Off, aventi come finalità l'utilizzazione, su base imprenditoriale, della ricerca accademica per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi, brevetti, invenzioni, nuovi prodotti e processi innovativi;
RICHIAMATA	l'importanza delle Società Spin-Off, tese alla valorizzazione della ricerca scientifica e dell'Innovazione;
RAVVISATA	la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento che disciplini il funzionamento degli Spin-Off, e in particolar modo le modalità per la loro costituzione, per la partecipazione e per la concessione delle strutture universitarie;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 30 dicembre 2024, n. 3 con cui è stata istituita la Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico per il triennio 2025-2027;
RICHIAMATA	la delibera del 29 ottobre 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off;
RICHIAMATA	la delibera del 30 ottobre 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato definitivamente lo schema del Regolamento succitato, conferendo altresì mandato al Rettore di procedere con la stesura del relativo Decreto Rettorale di emanazione;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
ACCERTATO	il rispetto della coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

## DECRETA

### Art. 1

È emanato il Regolamento dell'Ateneo in materia di Spin-Off secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

### Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto.



**Art. 3**

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

**ROMA, 5 NOVEMBRE 2025**



**IL RETTORE  
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato  
per la raccolta decreti*  
Roma, 05.11.2025



**ALLEGATO AL D.R. N. 2 DEL 5 NOVEMBRE 2025**

**REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SPIN-OFF**

**Art. 1**

**Finalità, Ambito di Applicazione, Tipologie**

1. L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", di seguito indicata come "Unimarconi" o "Ateneo", in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in coerenza con le altre iniziative per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce e promuove la nascita di organismi di tipo privato sotto forma di Società di capitali, anche nella forma di Società cooperative, indicati come Società Spin-Off, aventi come finalità l'utilizzazione, su base imprenditoriale, della ricerca accademica per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi, brevetti, invenzioni, nuovi prodotti e processi innovativi.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la costituzione e la gestione di Società Spin-Off universitarie, come imprese innovative che utilizzano il patrimonio di conoscenze, competenze e risultati della ricerca sviluppati all'interno dell'Ateneo. Queste imprese prevedono una partecipazione attiva dell'Ateneo che si può esplicitare come partecipazione diretta al capitale sociale, e/o partecipazione del personale universitario, concessione dell'uso delle strutture universitarie con l'accesso all'utilizzo del *know how* e delle competenze generate nel contesto della ricerca, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Sono definiti **Spin-Off Partecipati** le Società di capitali costituite da meno di cinque anni, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali Unimarconi sia titolare di quote di partecipazione.
4. Sono definiti **Spin-Off Accademici** le Società di capitali costituite da meno di cinque anni, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali Unimarconi non abbia alcuna quota di partecipazione.
5. Le Società Spin-Off di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4, possono richiedere, quando ne ricorrano le condizioni, l'iscrizione alla sezione separata del Registro Imprese delle Camere di Commercio riservata alle startup innovative come definite dall'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e ss.mm.ii. o alle PMI Innovative come definite all'art.3 del Decreto Legge n. 33 del 24 marzo 2015 e ss.mm.ii..

**Art. 2**

**Soggetti Proponenti e Soci**

1. La costituzione di uno Spin-Off può essere proposta esclusivamente da uno o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) Università;
  - b) Professori e Ricercatori universitari, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale;
  - c) Dottorandi;
  - d) titolari di assegni di ricerca o contratti assimilabili;
  - e) Personale tecnico-amministrativo.
2. La partecipazione dei proponenti alla Società Spin-Off, nel rispetto della normativa vigente, può configurarsi sia in termini di partecipazione al capitale (componente socio), sia in termini di responsabilità formali nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo know-how e competenze maturate in un contesto di studio e ricerca.
3. Oltre ai soci proponenti, in fase di costituzione può partecipare al capitale sociale dello Spin-Off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.
4. I proponenti di cui alla lettera b) a tempo pieno nonché quelli di cui alla lettera e) a tempo pieno o part-time superiore al 50%, possono essere autorizzati a svolgere attività a favore dello Spin-Off assumendo responsabilità formali e/o operative nei limiti temporali e retributivi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità.



### Art. 3

#### Contenuti della Proposta

1. La proposta di costituzione di una Società Spin-Off da sottoporre alla approvazione di Unimarconi deve essere corredata da un progetto avente come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in scenari di innovazione, di risultati di ricerca della Unimarconi, con il conseguente sviluppo di beni e servizi.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
  - a) gli obiettivi;
  - b) il piano finanziario;
  - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
  - d) il carattere innovativo del progetto;
  - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
  - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei Professori e dei Ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-Off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
  - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.
3. La proposta, comprensiva di tutti gli elementi di cui al comma precedente, è trasmessa dai proponenti alla Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico come specificato nell'art. 4 del presente Regolamento.

### Art. 4

#### Valutazione tecnico scientifica delle proposte

1. La valutazione tecnico scientifica delle proposte è effettuata dalla Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico (nel seguito **Commissione**), che esprime un parere motivato in merito alla approvazione della costituzione della Spin-Off.
2. Su invito della Commissione possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché esperti anche esterni all'Ateneo, dotati di competenze specifiche nelle materie del progetto.
3. Nel caso di proposte ritenute meritevoli, la Commissione predisponde apposita relazione da inviare al Senato Accademico, che valuta in particolare la compatibilità con gli impegni didattici dell'eventuale Personale Docente proponente. In caso di parere favorevole, il Senato Accademico trasmette la proposta al Consiglio di Amministrazione per valutazione e approvazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, riscontrato il parere favorevole del Senato Accademico, valuta in particolare la congruità finanziaria della proposta, l'adeguatezza dell'eventuale partecipazione dell'Ateneo al capitale, e l'eventuale richiesta di ospitare temporaneamente le attività dello Spin-Off secondo le normative vigenti in materia e procede all'eventuale approvazione della proposta di costituzione dello Spin-Off ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.M. del 10 agosto 2011, n. 168.
5. Qualora la Commissione valuti la proposta non adeguata a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, invita i soggetti proponenti a opportune rimodulazioni o riformulazioni della stessa.
6. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-Off i proponenti dell'iniziativa.

### Art. 5

#### Partecipazione dell'Università agli Spin-Off Partecipati

1. In sede di approvazione della proposta di costituzione di uno Spin-Off Partecipato, il Consiglio di Amministrazione di Unimarconi delibera in ordine alla quota di capitale sociale da sottoscrivere e all'eventuale sovrapprezzo e nomina almeno un rappresentante dell'Università in seno al



Consiglio di Amministrazione dello stesso. Al Consigliere di nomina universitaria è fatto obbligo di trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione una formale relazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, comprensiva di tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'indebitamento della Società, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'Ateneo, nonché ogniqualvolta deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione lo rendano opportuno. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo provvederà a fornire a tale Consigliere, in modo univoco, tempestivo e preventivo, le indicazioni a cui attenersi a tutela degli interessi di carattere generale di cui l'Ateneo è portatore e che danno fondamento alla sua partecipazione. Non rientrano in questa previsione tutte le decisioni assunte dalla Società attraverso l'adozione di delibere dell'assemblea dei soci.

2. L'atto costitutivo e/o lo Statuto dello Spin-Off Partecipato deve prevedere che:
  - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetta ai soci dello Spin-Off, tra cui la Unimarconi, il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento di dette azioni o quote sia subordinato al gradimento espresso della Unimarconi;
  - b) lo Spin-Off è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri, riservando in ogni caso a Unimarconi il diritto a nominare almeno un Consigliere di Amministrazione.

## **Art. 6**

### **Partecipazione agli Spin-Off del Personale universitario**

1. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i Professori e i Ricercatori universitari di ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., possono costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno Spin-Off, come definito dal presente regolamento, in virtù di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nei limiti previsti dal successivo comma 2 del presente Regolamento, e, comunque, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168 e del Regolamento sugli incarichi esterni conferiti al Personale Docente universitario allegato al D.R. 18 luglio 2024, n. 3 di Unimarconi.
2. Fermi restando i vincoli previsti al successivo art. 7, comma 1, il Personale Docente e/o Ricercatore, indipendentemente dal regime di impegno, può:
  - a) svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore dello Spin-Off, anche retribuita, purché essa non si configuri come lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente in materia e, in ogni caso, secondo quanto indicato al successivo comma 3.
  - b) assumere cariche sociali e responsabilità formali nella gestione dello stesso, dandone espressa comunicazione al Rettore.
3. I borsisti post laurea e post dottorato, gli assegnisti di ricerca, i destinatari di contratti assimilabili agli assegni di ricerca, i dottorandi o gli allievi dei corsi di specializzazione, possono svolgere per lo Spin-Off attività anche retribuita, purché essa risulti compatibile con i propri obblighi e con la propria normativa di riferimento, e previa espressa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento, o dal Collegio dei Docenti di dottorato o, ancora, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, dopo aver sentito il tutor o il referente del progetto.
4. Unimarconi provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-Off. Lo Spin-Off è tenuto a fornire le informazioni richieste nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



## Art. 7

### Disciplina delle incompatibilità e conflitto di interesse

1. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i Professori e i Ricercatori membri di Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università ed i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin-Off, in ragione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168. È tuttavia fatta salva l'ipotesi in cui un Direttore di Dipartimento dell'Università venga designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno Spin-Off, di cui non sia socio o proponente, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. È fatto espresso divieto agli Spin-Off, e ai Professori e/o Ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in conflitto di interesse e/o in concorrenza con quella istituzionale, commerciale e di ricerca anche per conto terzi svolta da Unimarconi. Il suddetto Personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello Spin-Off. Unimarconi potrà richiedere in ogni momento copia di atti/contratti o, comunque, di documentazione anche di altra natura dello Spin-Off, onde poter operare verifiche volte ad appurare l'insussistenza o meno di casi di conflitto di interesse o di concorrenza con le attività dell'Università.
3. Il Personale Docente e Ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli Spin-Off, deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla Società.
4. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione, al socio Docente e Ricercatore, di vantaggi, diretti o indiretti, che possano, anche solo potenzialmente, creare pregiudizio all'Università stessa o anche solo discredito all'immagine, al buon nome e al decoro della medesima.
5. Qualora la partecipazione alle attività dello Spin-Off divenga per il Docente o Ricercatore della Unimarconi impegnato nello stesso, a titolo di socio o non socio e, comunque, durante lo svolgimento delle attività societarie, incompatibile con i propri compiti didattici e di ricerca, sarà il Docente medesimo a doverne dare immediatamente comunicazione alla Unimarconi, cessando contestualmente lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin-Off.

## Art. 8

### Rapporti tra Spin-Off e Unimarconi

1. I rapporti tra Unimarconi, Dipartimento/i di afferenza del Docente/i proponente, ovvero del docente/ricercatore e Spin-Off, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra la Unimarconi e lo Spin-Off che disciplina l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e servizi, nonché gli impegni relativi alla proprietà intellettuale, al *know-how*, al trasferimento tecnologico e alla collaborazione in attività di ricerca.
2. La convenzione di cui al comma precedente dovrà contenere specifiche clausole che prevedano:
  - a) le modalità dell'eventuale concessione dei locali della Unimarconi e/o dell'uso di attrezzature della stessa o del Dipartimento ospitante, stabilendo gli oneri a carico dello Spin-Off, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari adottate dall'Università stessa e comunque calcolati a seguito di una specifica quantificazione di tutti i costi, anche indiretti e figurativi;
  - b) la puntuale definizione degli accordi e dei conseguenti obblighi, per lo Spin-Off, scaturenti dalla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel caso di concessione dei locali e/o dell'uso delle attrezzature di cui al punto precedente;
  - c) gli oneri per eventuali servizi di supporto richiesti dalla Spin-Off alla Unimarconi, nel rispetto, in ogni caso, della normativa al riguardo vigente.



3. Nel caso di Spin-Off ospitati all'interno delle strutture della Unimarconi, la permanenza degli stessi è regolata da specifico accordo tra le Parti nell'ambito della convenzione di cui al comma 1.

## **Art. 9**

### **Vigilanza e monitoraggio**

1. Unimarconi svolge puntuale vigilanza e verifica il rispetto dei principi enunciati nel D.M. del MIUR 10 agosto 2011, n. 168, agli art. 4 e 5 (*"Disciplina delle Incompatibilità e Disciplina dei Conflitti di Interesse"*). Unimarconi, inoltre, effettua un monitoraggio annuale in merito all'andamento degli Spin-Off.
2. L'attività di vigilanza e di monitoraggio si concretizza nella redazione di una relazione annuale da parte della Commissione di Ateneo sulla Ricerca e il Trasferimento Tecnologico sullo stato e l'andamento degli Spin-Off da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
3. Sulla base della relazione di cui al punto precedente il Consiglio di Amministrazione assume le decisioni conseguenti.

## **Art. 10**

### **Mantenimento dello status di Spin-Off**

1. Per mantenere lo status di Spin-Off è necessario che l'oggetto sociale resti coincidente o comunque coerente con quello originario, ferma restando l'esigenza di non ledere con il proprio operato l'immagine, il buon nome e il decoro della Unimarconi.
2. La revoca dello status di Spin-Off è disposta dal Consiglio di Amministrazione; a seguito della revoca, lo Spin-Off perde, in via automatica, tutti i benefici ad esso attribuiti. Entro tre mesi dalla notifica della decisione assunta dalla Unimarconi, lo Spin-Off è obbligato ad assolvere ogni conseguente adempimento.

## **Art. 11**

### **Marchio Unimarconi**

1. Agli Spin-Off può essere concesso, tramite apposito contratto di licenza, l'utilizzo del marchio dell'Università per un periodo di tre anni. Detto periodo potrà essere rinnovato solo con la sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo, la durata e gli oneri a carico dello Spin-Off.
2. Il contratto di licenza dovrà prevedere che lo Spin-Off licenziatario garantisca e tenga manlevata e indenne Unimarconi da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza.
3. Il Marchio può essere utilizzato da tale Società esclusivamente sotto forma di marchio derivato, utilizzando a seconda dei casi la dicitura "*Spin-Off di*" anche in associazione con l'eventuale marchio dello Spin-Off, fermo restando, in ogni caso, che il Marchio Unimarconi non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello Spin-Off, né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo.
4. L'utilizzo diretto del marchio Unimarconi nella commercializzazione di prodotti e servizi dello Spin-Off dovrà essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi del Marchio Unimarconi o della relativa spendita del nome per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.
5. Qualora Unimarconi decida di uscire dalla compagine sociale dello Spin-Off, il contratto di licenza di marchio si intenderà automaticamente risolto, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti dello stesso.
6. La concessione in uso del Marchio può essere motivatamente revocata in ogni momento e con effetto immediato in tutti i casi di reale o potenziale pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione della Unimarconi, derivanti da attività attribuibili allo Spin-Off, ad attività delle persone che operano per esse o ad attività di terzi riconducibili alla Società in questione.



**Art. 12**

**Proprietà intellettuale**

1. Allo Spin-Off costituito per sviluppare proprietà intellettuale in possesso della Unimarconi, e di cui il proponente/i è inventore, può esserne concesso lo sfruttamento tramite apposito contratto di licenza. In ogni caso gli oneri brevettuali sono a carico di tali Società licenziatarie e la quantificazione delle royalties o degli altri proventi viene definita di volta in volta e, comunque, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia.
2. Il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, brevettata o non brevettata, dalla Unimarconi agli Spin-Off, può avvenire sulla base di accordi di licenza o di cessione concordati di volta in volta.
3. I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori, dipendenti di Unimarconi, realizzati nello svolgimento di attività di ricerca espressamente finanziata da quest'ultima, saranno di titolarità dei medesimi ricercatori e disciplinati in base a quanto disposto dall'articolo 65 del "*Codice della Proprietà Industriale*" di cui al Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.
4. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli Spin-Off, appartiene ai medesimi qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64, commi 1 e 2, del suddetto Codice. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 di tale testo di legge, la Unimarconi avrà diritto ad una licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sub licenza, per l'utilizzo dei risultati di cui sopra per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.
5. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64, comma 3, del precitato Codice, gli Spin-Off potranno esercitare il diritto di opzione regolato in tale norma, previa espressa autorizzazione dell'Università.

**Art. 13**

**Norme Transitorie e Finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data del Decreto Rettorale di emanazione susseguente all'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Successive modifiche e integrazioni del presente Regolamento sono approvate ed emanate con le procedure previste dal comma 1.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme già vigenti in materia.